

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LOMBARDI, MANCINO, GALLO, MAZZOLA, MORO, ALIVERTI, RUFFINO, BAUSI, PATRIARCA, GRAZIANI, LAURIA, GIACOMETTI, ZANGARA, IANNI, CABRAS, GUZZETTI, VENTRE, TANI, PINTO, SARTORI, MEZZAPESA, GENOVESE, VENTURI e MONTRESORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1989

Modificazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 maggio 1983, n. 184, ha riformato l'intera materia della adozione e degli altri istituti del diritto di famiglia che regolavano nel codice civile l'immissione nel nucleo familiare di persone che al medesimo non fossero legate da un vincolo di sangue, realizzando una normativa tra le più progredite a livello internazionale.

In particolare, mentre si è affermato il concetto che l'istituto della adozione deve riguardare innanzitutto il minore e la tutela del suo diritto, costituzionalmente garantito, a vivere in una famiglia, il titolo III ha disciplinato la adozione internazionale, al fine di regolare quel fenomeno sempre più diffuso della adozione di minori stranieri, circondandolo di severe garanzie, onde evitare quello

che è stato definito il «mercato dei bambini». Si tratta di realizzare efficacemente, anche in questi casi, la tutela dell'interesse del minore, secondando la propensione delle famiglie che, attraverso la adozione, quell'interesse intendano contribuire a garantire.

E, perciò, nel suddetto titolo III si prevede che l'ingresso nello Stato a scopo di adozione di minori stranieri di età inferiore agli anni quattordici è consentito in presenza di un provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero o di altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori e semprechè l'autorità consolare del luogo ove il

provvedimento è stato emesso dichiara che esso è conforme alla legislazione di quello Stato. Si prevede, altresì, che il predetto ingresso sia consentito quando vi sia il nulla osta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, il quale, peraltro, non può essere rilasciato, ove manchi la dichiarazione di idoneità alla adozione da parte dei coniugi richiedenti il nulla osta medesimo, oppure quando manchi l'autorizzazione all'espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte delle autorità dello Stato di appartenenza del minore.

La disposizione dell'articolo 37 prevede il caso del minore straniero che si trovi nel territorio italiano «in stato di abbandono», rientrando nella previsione anche la ipotesi del suo ingresso nello Stato senza l'osservanza delle disposizioni e delle procedure che la legge richiede per fare luogo ad una adozione o ad un affidamento legittimi. È previsto che, in questi casi, al minore straniero si applichi la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Sembra, quindi, che il solo fatto della introduzione del minore nello Stato italiano senza l'osservanza delle procedure richieste faccia venire meno il collegamento tra il minore introdotto e la legislazione dello Stato al quale lo stesso appartiene: collegamento che pure continua a sussistere, anche secondo quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo, ed al quale le norme degli articoli precedenti fanno riferimento come presupposto per la emanazione dei provvedimenti adottivi o preadottivi da parte delle autorità italiane, essendo le disposizioni dello Stato di provenienza le sole applicabili nel rispetto dell'ordinamento internazionale. E l'articolo 34, secondo comma, della legge sulla adozione prevede che a dette disposizioni possa derogarsi solo nei casi di guerre, calamità o altri eventi di carattere eccezionale che non consentano la emanazione di un provvedimento di adozione, di affidamento o di protezione previsto dalla legislazione dello Stato di provenienza.

È vero che, in base all'articolo 17 delle disposizioni preliminari al codice civile, lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi dello Stato al quale le persone stesse appartengono,

sicché non dovrebbe potersi fare luogo alla applicazione dell'articolo 37 della legge sulla adozione, senza tenere conto della legge regolatrice dello stato personale del minore introdotto irregolarmente e, perciò, considerato in «stato di abbandono».

Ma la specialità della legge e della disposizione dell'articolo 37 della legge sulla adozione possono indurre a ritenere derogata la norma di cui all'articolo 17 delle preleggi, con l'effetto di autorizzare gravi distorsioni nella applicazione del diritto internazionale privato e il sostanziale annullamento dei diritti che la legislazione di appartenenza del minore gli garantisce in relazione alla sua cittadinanza.

Appare, quindi, opportuno modificare la citata disposizione dell'articolo 37 della legge sulla adozione con una integrazione che mantenga il collegamento tra lo «status» del minore introdotto nello Stato irregolarmente e la sua legislazione nazionale, consentendo, peraltro, alle autorità italiane e ad ai suoi organi giurisdizionali di applicare la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e, soprattutto, di provvedimenti necessari in caso di urgenza non in contrasto o in alternativa rispetto alla legge nazionale del minore, ma soltanto ove questa non sia applicabile perché lo Stato di appartenenza ometta o rifiuti di esercitare nei confronti del minore medesimo i poteri che le proprie leggi prevedono in suo favore.

La modificazione, quindi, deve consistere nel prevedere che al minore straniero, che abbia trovato ingresso nel Paese e che si trovi in stato di abbandono, si applichi la legge italiana, sempreché il rappresentante diplomatico dello Stato di provenienza non chieda di esercitare nei confronti del minore medesimo la potestà tutelare o che questa trascuri di esercitare con la dovuta diligenza e che, anche nel caso di applicazione dalla legge italiana sia valutata, con preferenza su ogni altra forma di protezione, l'affidamento del minore alla famiglia presso la quale lo stesso di fatto si trovi, indipendentemente dalla liceità o meno del suo ingresso nello Stato, sanzionabile in altri modi e sedi, ma che non può risolversi, comunque, in un provvedimento che non tenga conto dell'interesse prioritario del minore medesimo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'articolo 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - 1. Al minore straniero in stato di abbandono, che si trovi comunque nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza, salvo che il rappresentante diplomatico dello Stato di provenienza del minore, formalmente interpellato dal tribunale per i minorenni competente per territorio, non chieda di esercitare nei confronti del minore medesimo le funzioni di tutela.

2. Ove il rappresentante diplomatico di cui al comma 1 ometta o si rifiuti di formulare la richiesta nel termine assegnatogli, ovvero, dopo la nomina del tutore, si verificano le condizioni previste dagli articoli 383 e 384 del codice civile, il giudice applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza, con preferenza per l'affidamento del minore, ove possibile, ai coniugi presso i quali di fatto il medesimo si trovi».